

<i>Risoluzione n. 72/E/2016 (Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali)</i>	<i>Per le persone fisiche che detengono “bitcoin” al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.</i>
<i>Interpello n. 788/2021</i>	<i>Le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente; le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta.</i>
<i>Interpello n. 14/2018</i>	<i>Gli utility token (che, nel caso di specie, sono emessi da una società con l’obiettivo di raccogliere fondi in criptovalute) ai fini IVA possono essere assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi - cfr., anche la Risoluzione n. 21/2011, e l’Interpello n. 110/2020.</i>
<i>DRE Lombardia, 22 gennaio 2018</i>	<i>Ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet che abbia superato la giacenza media di Euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, si deve utilizzare il costo di acquisto; si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, TUIR). Nel caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’art. 68 del TUIR. I redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali costituiscano redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. Risoluzione n. 102/E/2011). Si veda anche DRE Liguria, 9 febbraio 2018.</i>
<i>Circolare n. 38/E/2013</i>	<i>Commenta gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, con riferimento anche agli obblighi di sostituzione di imposta.</i>
<i>Sentenza della Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, C-264/14 (Hedqvist). Si rimanda anche alla Sentenze First National Bank of Chicago (C-172/96), e per quanto concerne le esenzioni previste dall’art. 135 della Direttiva IVA alle Sentenze Velvet & Steel Immobilien (C-455/05) e Granton Advertising (C-461/12)</i>	<i>Le operazioni relative a valute non tradizionali costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute i) siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e ii) non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento</i>
<i>OECD - Regolamento CARF (Crypto Asset Reporting Framework & Amendments to the CRS - CARF). Cfr., anche Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) - Brussels, 21 Aprile 2022, 8293/22</i>	<i>Introduce alcuni elementi chiave per la definizione dei cripto-asset</i>
<i>FATF-GAFI, Virtual Currencies - Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Parigi, 2014</i>	<i>La tematica delle valute virtuali è analizzata dal punto di vista del contrasto ai fenomeni di evasione e riciclaggio</i>